



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL SINDACO

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 8 DEL 26-02-2020

Registro Generale N. 295 del 26-02-2020

OGGETTO: NOMINA ESPERTO ESTERNO EX ART. 14 L.R. N. 7/1992 E
S.M.I.

CIG:

IL SINDACO

Considerato che

- E'intendimento dell'Amministrazione Comunale incrementare le iniziative volte alla tutela del verde pubblico anche come veicolo di promozione della città a beneficio dei residenti e dei turisti;
- E' necessario il supporto di un esperto che collabori con il Sindaco alla promozione e alla divulgazione delle iniziative che ricadono nell'ambito del verde pubblico anche in funzione della vocazione turistica della città;
- Ai sensi dell'art. 14 della l.r. 26/08/1992, n. 7 e s.m.i., il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione;
- Ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;
- Detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego;

Richiamato

L'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008, con la quale si statuisce che:

- a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera o dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli Enti locali e delle circoscrizioni relative";
- b) Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo - burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
- c) vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'art. 14 della l.r. n. 7/1992;
- d) la norma a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'Amministrazione Comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica - amministrativa di soggetti che posseggano requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'Ente locale;

Considerato che

- Lo scrivente Sindaco intende conferire un incarico fiduciario ad un esperto per le iniziative volte alla tutela del verde pubblico, anche come veicolo di promozione della città a beneficio dei residenti e dei turisti;
- L'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3, comma 55 e comma 56 della legge 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008);

Rilevato che

L'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

In considerazione della complessità dell'incarico è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di

assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

Ritenuto che

L'incarico di che trattasi può essere conferito al sig. Salvatore Di Giorgi, nato a Cefalù il 24.02.1949 e residente in Cefalù, il quale, come risulta dal *curriculum vitae ac studiorum*, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

Dato atto che

- L'apporto del sig. Salvatore Di Giorgi, nello svolgimento dei compiti di Esperto del Sindaco per l'attuazione del Programma Amministrativo nelle tematiche meglio specificate nella superiore narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;
- Il predetto è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie;
- L'interessato ha accettato di svolgere l'incarico a titolo gratuito e senza alcun tipo di rimborso spese;
- La Corte dei conti Sez. consultiva, a seguito di richiesta in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L 78/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del sindaco di esperti ex art. 14 della l.r. 7/92, ha fornito parere con Deliberazione n. 21120111 SS.RR. Par. affermando che. " gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR./CONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla Funzione di governo, come sopra specificata, fa sì ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa. Che la soluzione prospettata risulta avvalorata dal tenore letterale dell'art. 6, comma 7 della legge 122/2010 che, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle Amministrazioni", esclude le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'Amministrazione.
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTA la L.R.n. 7/1992 e s.m.i.;
- VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

- **Di conferire al sig. Salvatore Di Giorgi, nato a Cefalù il 24.02.1949 e residente in Cefalù, l'incarico, a tempo determinato, di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di espletare attività connesse alla tutela del verde pubblico, anche come veicolo di promozione della città a beneficio dei residenti e dei turisti;**
- L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo Disciplinare e fino alla scadenza del mandato del Sindaco o di cessazione, per qualunque motivo, dello stesso. L'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco;
- L'incarico si intende conferito a titolo gratuito e senza rimborso spese;
- Di comunicare il presente provvedimento all'interessato;
- Di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
- Di stabilire che il Sig. Salvatore Di Giorgi per lo svolgimento dei Compiti sopradescritti, e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, strumenti, mezzi e gli ausili di lavoro opportuni e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione di atti o richiederne copia, nonché acquisire informazioni su pratiche di ufficio, inerenti l'incarico svolto, e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili del procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'amministrazione Comunale. L'incaricato potrà divulgare, previa autorizzazione del Sindaco, le iniziative inerenti l'incarico svolto;
- Di approvare l'allegato Disciplinare, nel quale sono contenute le norme cui l'incaricato deve attenersi;
- Disporre a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge.

IL SINDACO
ROSARIO LAPUNZINA

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. **295** del **26-02-2020** viene pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente per 15 giorni al n. consecutivi con decorrenza dal .

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA MARIA ROSARIA SERGI